



ORDINANZA N. 26/2024 DEL 15/03/2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI ANCONA

OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE PER INTERDIZIONE N. 3 STALLI DI PARCHEGGIO IN AMBITO PORTUALE DI ANCONA PER INAUGURAZIONE LOCALI IN CONCESSIONE ALLA UIL MARCHE - 20/03/2024

IL PRESIDENTE

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;



VISTA

la richiesta dell'Organizzazione Sindacale "UIL Regionale Marche" C.F. 93004050428, acquisita al prot. n. E-4023-12/03/2024, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione per l'interdizione di n. 3 (tre) stalli di parcheggio antistanti i locali presso il porto di Ancona assentiti con licenza n. 00-14/2023 rep. 2107 del 25/10/2023, in occasione dell'inaugurazione prevista per la giornata del 20/03/2024 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 da utilizzare quale parcheggio per le autorità che presenzieranno;

VISTO

l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

RITENUTO


di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nella giornata del 20/03/2024 n. 3 (tre) stalli di parcheggio antistanti i locali presso il porto di Ancona assentiti alla "UIL Regionale Marche" con licenza n. 00-14/2023 rep. 2107 del 25/10/2023, come meglio individuati con colorazione rossa nell'elaborato grafico di seguito riportato, verranno utilizzati in via temporanea quale parcheggio per le autorità che presenzieranno alla inaugurazione dei locali.





TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:

- Il richiedente per tutta la durata delle attività dovrà garantire, senza soluzione di continuità, la piena fruibilità della sede viaria adiacente all'area oggetto dell'autorizzazione;
- Il richiedente dovrà provvedere, a proprio carico, alla gestione degli stalli di parcheggio al fine di garantire il regolare traffico viario, vigilare ed interdire se necessario il transito veicolare e pedonale;
- Il richiedente è tenuto al rispetto delle procedure di accesso contenute nel "Regolamento Accessi" utilizzando l'indirizzo <https://accessiancona.porto.ancona.it/> seguendo quando descritto nella DEMO "Guida all'utilizzo della piattaforma per la richiesta dei permessi di accesso veicolare e pedonale nel porto di Ancona";
- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica;
- Dovranno essere assicurate condizioni di lavoro e di sicurezza per i lavoratori coinvolti nella attività ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, con particolare attenzione al lavoro in quota, ove necessario per lo svolgimento delle attività previste;
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso;
- Dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale;
- A cura del richiedente dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione di eventuali attrezzature utilizzate;
- E' fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.



Art. 3

Il richiedente per lo svolgimento delle attività di cui sopra assume formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema Portuale da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni, propri e/o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto della autorizzazione di cui al presente provvedimento, anche oltre i massimali delle polizze RCT-RCO all'uopo acquisite.

Le Ditta incaricate, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicheranno alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile e contattabile in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 15/03/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)